

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.
Il concessionario dichiara di eleggere domicilio presso la sede della società corrente in Ancona, Via Lungomare Vanvitelli n. 68, nonché domicilio digitale all'indirizzo: icop@pec.it

Ancona, addì 17/11/2023

IL CONCESSIONARIO
I.CO.P. S.R.L.
Dott. Davide Farinelli
f.to digitalmente

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo
f.to digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà
f.to digitalmente

N. 00-16 del registro
Concessioni - Anno 2023.

N. 2114 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visto il Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 con cui è stata nominata, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., la Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C.
Vista l'istanza presentata dalla Dott. Davide Farinelli nella qualità di legale rappresentante della società I.co.,p. S.r.l. C.F./P.IVA 01169160429 con sede legale in Ancona (AN) via Lungomare Vanvitelli n. 68, assunta al prot. n. E-11-02/01/2023 e successive integrazioni, da ultimo acquisite al prot. n. E-19121-13/11/2023;
Vista la licenza n. 00-35/2020 del 02/10/2020, rep. 1700 avente ad oggetto un manufatto dello Stato della superficie di mq. 3.066,00 situato nel Comune di Ancona, catastalmente individuato al Foglio di mappa 11 p.la 2 sub 49 e precisamente nel Porto di Ancona all'interno del complesso ex Tubimar allo scopo di mantenere un deposito di carbonato di sodio proveniente da sbarco;
Visto che ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la durata dei titoli demaniali assentiti - già prorogata ex lege in virtù dell'art. 199 comma 3 lett. b) D.L.34/2022 -, è estesa fino al 09/03/2024;
Vista la nota prot. n. U-8536-17/05/2023, quale avvio del procedimento ex art. 24 Reg. Cod. Nav.;
Vista la pubblicazione della domanda in data 17/05/2023 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;
Vista la nota prot. n. 29566 del 23/05/2023 della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. E-8868 del 23/05/2023;
Vista la delibera n. 47 in data 29/06/2023 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la rateizzazione del canone demaniale dovuto per l'anno 2023 richiesto con atto di accertamento n. 00-110/23 del 09/08/2023;
Vista l'integrazione fino all'importo di € 225.000,00 della cauzione già prestata a mezzo polizza fidejussoria n. 1/85774/96/168671494, appendice n. 3, emessa dalla UnipolSai Assicurazioni a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza concessione dell'area demaniale di che trattasi;
Vista la quietanza di pagamento del premio della polizza assicurativa n. 400828041 emessa dalla società Generali Italia S.p.a. per i rischi di incendio, fulmine, scoppio dei beni demaniali di che trattasi per un importo assicurato per fabbricato di € 3.000.000,00 e per la partita ricorso terzi di € 1.000.000,00 vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Vista la polizza assicurativa n. 420123719 emessa dalla società Generali Italia S.p.a. quale copertura RCT con massimale di € 5.000.000,00 e RCO con massimale di € 2.500.000,00;
Vista la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 D.lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii. della B.D.N.A. prot. PR_ANUTG_Ingresso_0116708_20231010, atteso il decorso del relativo termine, ai sensi dell'art. 92 D.lgs.159/2011 ss.mm.ii., la presente concessione viene sopposta alla condizione risolutiva espressa nel caso di acquisizione postuma di certificazione antimafia di tipo interdittivo ai sensi della citata disciplina, ed in quanto tale sarà immediatamente revocata, restando inteso che all'interessato non spetterà alcun indennizzo di sorta;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE
ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

Alla I.Co.p. S.r.l.

codice fiscale 01169160429

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il
presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di
Ancona il 24/11/23 al n° 1568 serie A
con l'esazione di euro 302,00

L'Ufficiale Rogante
L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

la **variazione della concessione demaniale marittima n. 00- 35/2020 del 02/10/2020 rep 1700, al fine di consentire il deposito, oltre che di carbonato di sodio come già previsto, anche di sabbia silicea e contestuale richiesta di autorizzazione alla separazione interna mediante barriere new jersey e all'utilizzo della seconda entrata attraverso la sostituzione della porta laterale**

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente licenza suppletiva il canone per come determinato con atto di accertamento n. 00-110/23 del 09/08/2023, pari ad € 112.489,17, comprensivo della rivalutazione prevista con la Circolare n. 2 del 30/12/2022 dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza n. **00- 35/2020 del 02/10/2020 rep 1700**, cui accede con scadenza **prorogata fino alla data del 09/03/2024**, ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente licenza suppletiva è, altresì, subordinata a quanto già previsto con la licenza n. **00- 35/2020 del 02/10/2020 rep 1700**, nonché alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:


- 1) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 2) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

- 3) Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di prevenzione incendi, edilizia e urbanistica, tutela ambientale, sicurezza e salute negli ambienti di lavoro.
- 4) Le installazioni previste nell'ambito della concessione in argomento dovranno riportare requisiti tecnici tali che le stesse non abbiano mai a costituire pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute delle persone. A tale scopo, resterà in capo al soggetto concessionario ogni connessa valutazione, ciò in considerazione anche delle condizioni meteorologiche avverse prevedibili nella zona.
- 5) Le medesime installazioni saranno comunque conformi alle vigenti norme legislative in materie di costruzioni e di edilizia, nonché ad ogni altra vigente disposizione normativa di qualunque ordine e grado, oltre che alle regole dell'arte ed alla buona prassi.
- 6) Resta in capo al concessionario il conseguimento delle autorizzazioni e degli assensi che, comunque denominati, siano nella fattispecie dovuti per legge
- 7) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 8) Sono fatti salvi ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali, nonché l'ottenimento di autorizzazioni e/o valutazioni di competenza di altre Amministrazioni.
- 9) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi, gli aggiornamenti catastali riconnessi e a rispettare le procedure previste dal SID, consegnando a questa Autorità copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 10) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 11) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 12) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22/2021 del 29/09/2021, salvo conguaglio, comprensivo dell'adeguamento previsto con la Circolare n. 2 del 30/12/2022 dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 13) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.
- 14) La presente concessione viene sopposta alla condizione risolutiva espressa nel caso di acquisizione postuma di certificazione antimafia di tipo interdittivo, ex D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., ed in quanto tale sarà immediatamente revocata, restando inteso che all'interessato non spetterà alcun indennizzo di sorta.
- 15) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 16) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione ed alle spese relative ai valori bollati mediante versamento virtuale tramite F24.

IL CONCESSIONARIO
I.CO.P. S.R.L.
Dott. Davide Farinelli
f.to digitalmente

Atapp 85



PORTO DI ANCONA
COMPLESSO EX-"TUBIMAR ANCONA SPA"
SCALA 1:2000

Ordine degli Ingegneri della provincia di ANCONA
Ing. Nikita COZZOLINO
Ingegnere Civile Ambientale
CLF/ILM - Architettura e Ingegneria edile

LEGENDA

-  = AREA DEPOSITO A
-  = AREA DEPOSITO B